impresa individuale

impresa individuale: la proprietà dei mezzi di produzione e l'attività imprenditoriale fanno capo a un solo soggetto (l'imprenditore individuale)

 non c'è alcuna separazione fra i beni che l'imprenditore utilizza nell'esercizio dell'impresa e i suoi restanti beni:

> i creditori dell'impresa, così come i creditori dell'imprenditore, possono rivalersi sia sui beni destinati all'esercizio dell'impresa sia sui restanti beni dell'imprenditore

totale assenza di autonomia patrimoniale

 l'imprenditore è illimitatamente e personalmente responsabile per le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa

impresa societaria

società: contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica

nell'ordinamento italiano è possibile raggruppare le diverse tipologie di società in tre grandi categorie

- società di persone
- società di capitali
- società cooperative

le società di persone e le società di capitali hanno scopo di lucro, mentre le società cooperative hanno scopo mutualistico (l'attività viene svolta per soddisfare un bisogno dei soci a condizioni migliori rispetto a quelle offerte dal mercato)

società di persone

 non hanno personalità giuridica: la titolarità di diritti e doveri assunti dalla società fa capo ai soci e non alla società stessa

- almeno un socio deve essere illimitatamente e personalmente responsabile per le obbligazioni assunte dalla società
- responsabilità illimitata: i soci (almeno un socio)
 rispondono per le obbligazioni sociali
 con il proprio patrimonio personale

società di persone

- non hanno personalità giuridica
- responsabilità illimitata
- autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori dei singoli soci non possono aggredire il patrimonio sociale (tutt'al più possono chiedere la liquidazione della quota dei soci), mentre i creditori della società possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci (di almeno un socio)
- la cessione della qualità di socio (la trasferibilità della quota sociale) non è ammessa senza il consenso unanime dei soci

società di persone

società semplice (s.s.)

società in nome collettivo (s.n.c.)

società in accomandita semplice (s.a.s.)

società semplice (s.s.): società costituita da due o più persone che rispondono, salvo patto contrario, illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali

- responsabilità illimitata
- responsabilità diretta: i creditori della società possono agire direttamente nei confronti dei soci tuttavia

il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale

 responsabilità solidale: i creditori della società possono scegliere a propria discrezione il socio sul quale rivalersi

società semplice (s.s.)

- può essere costituita senza alcuna forma particolare (non è necessaria la forma scritta), potendo la società essere costituita anche oralmente o desunta dal comportamento delle parti (società di fatto)
- ciascun socio, salvo patto contrario, è amministratore e rappresentante della società
- la volontà sociale può formarsi senza procedure particolari (tranne in alcuni casi)
- non può esercitare attività commerciali (attività commerciali definite dall'art. 2195 cod. civ.)
- viene utilizzata per l'esercizio in comune delle attività agricole, artigianali e dei professionisti intellettuali

società in nome collettivo (s.n.c.): società costituita da due o più persone che rispondono illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali e, salvo patto contrario, sono anche tutti amministratori e rappresentanti della società

- responsabilità illimitata
- responsabilità solidale
- responsabilità sussidiaria: i creditori della società devono preventivamente escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza, possono agire sul patrimonio personale dei soci (beneficio di escussione)

società in nome collettivo (s.n.c.)

- patto di non concorrenza: il socio non può esercitare, come imprenditore individuale o come socio illimitatamente responsabile di altra società, un'attività concorrente con quella della società
- deve essere costituita con un atto scritto ed è obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese (in caso di inosservanza la società si configura come s.n.c. irregolare, regolata dalle norme relative alla società semplice)
- è la società di persone più diffusa per l'esercizio di attività commerciali e industriali di piccole dimensioni

- società in accomandita semplice (s.a.s.): società costituita da due o più persone caratterizzata dalla coesistenza di due diverse categorie di soci:
 - soci accomandatari che rispondono illimitatamente e solidalmente, sia pure in via sussidiaria, di tutte le obbligazioni sociali
 - soci accomandanti che rispondono limitatamente alla sola quota conferita
- si applica la disciplina delle s.n.c. con alcune deviazioni rese necessarie dalla presenza di soci a responsabilità limitata
- l'amministrazione della società può essere conferita solo ai soci accomandatari

società in accomandita semplice (s.a.s.)

- i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione (divieto di immistione), salvo il conferimento di una procura speciale per singoli affari
- un socio accomandatario non può cedere la sua quota sociale senza il consenso unanime dei soci, mentre la quota di un accomandante può essere trasferita con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale
- in genere, i soci accomandatari sono soggetti dotati di capacità imprenditoriali che non dispongono di capitali sufficienti per finanziare la loro attività, mentre i soci accomandanti sono soggetti disposti a investire il loro patrimonio in attività che non desiderano o non sono in grado di gestire

società di capitali

 hanno personalità giuridica: la titolarità di diritti e doveri assunti dalla società fa capo alla società stessa e non ai soci

- con l'eccezione della società in accomandita per azioni, le società di capitali danno ai soci il beneficio della responsabilità limitata
- responsabilità limitata: i soci rischiano nell'impresa solo il denaro o i beni che hanno conferito in società soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni sociali

società di capitali

- hanno personalità giuridica
- responsabilità limitata
- autonomia patrimoniale perfetta: i creditori dei singoli soci non possono aggredire il patrimonio sociale (non possono rivalersi sulla quota di partecipazione dei soci) e i creditori della società non possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci
- il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio
- la qualità di socio (la quota di partecipazione del singolo socio) è liberamente trasferibile

società di capitali

società a responsabilità limitata (s.r.l.)

società in accomandita per azioni (s.a.p.a)

società per azioni (s.p.a.)

società per azioni (s.p.a.): società nella quale soltanto il patrimonio sociale risponde dei debiti sociali e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni

• è necessario che il capitale sottoscritto sia almeno pari a 120.000 euro

almeno il 25% del capitale sottoscritto deve essere versato presso un istituto di credito al momento della costituzione della società

 il contratto sociale deve essere redatto per atto pubblico e deve essere sottoposto al giudizio di omologazione del tribunale, consistente nel verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione delle s.p.a.

società per azioni (s.p.a.)

 le quote di partecipazione alla società sono rappresentate da azioni, che costituiscono frazioni, di uguale ammontare, del capitale sociale

principali tipi di azioni:

- azioni ordinarie
- azioni privilegiate
- azioni di risparmio

società per azioni (s.p.a.) azioni ordinarie:

- sono nominative
- attribuiscono diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie
- conferiscono il diritto al dividendo, la cui assegnazione è deliberata dall'assemblea dei soci in seguito all'approvazione del bilancio
- conferiscono il diritto alla quota di liquidazione (nell'ipotesi di scioglimento della società) in proporzione al patrimonio netto residuo della società, dopo l'estinzione di tutti i debiti, tenendo conto dei diritti di priorità delle azioni privilegiate e di risparmio

società per azioni (s.p.a.) azioni ordinarie:

- conferiscono il diritto di opzione: facoltà attribuita in via prioritaria ai soci di sottoscrivere, nel caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione in proporzione alla quota di capitale posseduta
- conferiscono il diritto di impugnativa delle delibere assembleari non conformi alla legge o all'atto costituivo
- conferiscono il diritto di consultare il progetto di bilancio, il libro dei soci, il libro dei verbali
- conferiscono il diritto di recesso: facoltà di porre fine alla partecipazione sociale, ottenendo il rimborso del valore delle azioni

società per azioni (s.p.a.) azioni privilegiate:

- sono nominative
- attribuiscono un diritto di priorità nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società
- normalmente, attribuiscono diritto di voto limitatamente alle assemblee straordinarie

società per azioni (s.p.a.) azioni di risparmio:

- possono essere sia nominative sia al portatore
- possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati
- attribuiscono particolari privilegi di natura patrimoniale (ad esempio, nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale)
- sono prive di diritto di voto
- le azioni a voto limitato (con diritto di voto limitato o senza alcun diritto di voto) non possono superare la metà del capitale sociale

società per azioni (s.p.a.) patti parasociali:

- accordi, fra tutti o alcuni dei soci, che hanno lo scopo di regolare il comportamento dei soci in seno alla società
- tipologie più importanti di patti parasociali:
 - patti che hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto (sindacato di voto); ad esempio, due o più soci si obbligano reciprocamente a esercitare il diritto di voto (nell'assemblea della società) in modo concordato
 - patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni (sindacato di blocco); ad esempio, due o più soci si impegnano reciprocamente a limitare l'alienazione delle azioni

società per azioni (s.p.a.) patti parasociali:

- tipologie più importanti di patti parasociali (segue):
 - patti che hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società

- i patti parasociali hanno efficacia obbligatoria solo fra le parti stipulanti
- non invalidano gli atti compiuti in violazione di essi; l'unica sanzione per il trasgressore consiste nel risarcimento dei danni procurati agli altri soci partecipanti al patto

organi della società per azioni (s.p.a.):

assemblea dei soci: funzioni deliberative

amministratori: funzioni di gestione

collegio sindacale: funzioni di controllo

organi della società per azioni (s.p.a.):

 assemblea dei soci: è l'"organo sovrano" della società; il diritto di voto spetta ad ogni socio per ogni azione posseduta (in genere, azione ordinaria)

le competenze dell'assemblea dei soci variano in funzione del modello di *corporate governance* scelto dalla società stessa

la riforma del diritto societario ha ridimensionato le competenze che precedentemente erano attribuite all'assemblea dei soci

i compiti principali dell'assemblea dei soci sono: l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, la deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci

organi della società per azioni (s.p.a.):

• amministratori: è l'"organo esecutivo" della società;

può essere costituito da un *amministratore unico* oppure da più amministratori che costituiscono il *consiglio di amministrazione*

il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un *comitato esecutivo* oppure a uno o più *amministratori delegati*

 nella prassi delle grandi società per azioni il comitato esecutivo (oppure l'amministratore o gli amministratori delegati) costituiscono l'organo in cui si incentra il potere di gestione, mentre il consiglio di amministrazione assume il ruolo di organo di ratifica e di controllo dell'operato dei primi

organi della s.p.a. amministratori:

- la funzione degli amministratori è assimilabile alla "funzione imprenditoriale"
- gli amministratori sono dotati di autonomi poteri decisionali e di iniziativa, oltre che di potevi esecutivi veri e propri
- agli amministratori compete, fra l'altro, l'esecuzione delle delibere assembleari e la rappresentanza della società nei confronti di terzi

organi della società per azioni (s.p.a.):

- collegio sindacale: è l'organo di controllo interno della società (3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, oltre a 2 sindaci supplenti)
 - almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti in determinati albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche)
- i sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; controllano l'attività degli amministratori e dell'assemblea; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza tra queste e il bilancio; accertano almeno ogni trimestre la consistenza di cassa

società per azioni (s.p.a.)

 la riforma del diritto societario ha introdotto la possibilità di adottare strutture di governance alternative al modello di amministrazione "ordinario"

• sistema "dualistico", strutturato su un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione

 sistema "monistico", che prevede un consiglio di amministrazione e un comitato interno per il controllo sulla gestione

società per azioni (s.p.a.) sistema "dualistico"

sistema di amministrazione e controllo articolato su due organi:

- consiglio di gestione: svolge le funzioni di gestione ed è costituito da almeno due membri, anche non soci, nominati dal consiglio di sorveglianza
- consiglio di sorveglianza: oltre a nominare i membri del consiglio di gestione, svolge le funzioni di controllo ed ha il compito di approvare il bilancio
 - è costituito da almeno 3 membri effettivi (oltre a 2 supplenti), anche non soci, nominati dall'assemblea

almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

società per azioni (s.p.a.) sistema "monistico"

amministrazione e controllo vengono esercitati da:

- consiglio di amministrazione: svolge le funzioni di gestione ed i suoi membri sono nominati dall'assemblea
- comitato per il controllo sulla gestione: è costituito all'interno del consiglio di amministrazione; è composto da amministratori in possesso dei requisiti che la legge prescrive per il collegio sindacale e che non siano membri del comitato esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche

società controllate e società collegate

- si considerano società controllate
 - le società il cui capitale sociale è posseduto da un'altra società in una percentuale tale da assicurare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria (controllo interno di diritto)
 - le società il cui capitale sociale è posseduto da un'altra società in una percentuale tale da assicurare voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo interno di fatto)
 - le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo esterno contrattuale)

società controllate e società collegate

- per individuare una "situazione di controllo" si deve tener conto dei voti spettanti a società controllate (una società può essere indirettamente controllata, quando è sotto il controllo di una società controllata direttamente) o ad interposta persona e non devono trascurarsi le conseguenze connesse all'eventuale partecipazione a sindacati di voto
- si considerano società collegate
 - le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole
 - l'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa

società controllate

- la società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante
- la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato
 - l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea
- la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante

holding: società capogruppo (o società madre) che controlla altre società mediante il possesso di partecipazioni azionarie

- la società capogruppo che si limita ad esercitare l'attività di direzione e controllo del gruppo, senza svolgere nessuna attività di produzione e di scambio, si definisce holding pura e le società controllate si definiscono società operanti
- la società capogruppo che svolge anche attività di produzione e di scambio si definisce holding mista

holding

- la possibilità di esercitare un controllo indiretto sulle società di capitali e la dispersione delle azioni delle società nel pubblico dei risparmiatori consente alla società capogruppo di moltiplicare progressivamente il capitale controllato
- il controllo si manifesta attraverso un sistema "a cascata" in cui il soggetto al vertice può controllare direttamente o indirettamente molte imprese, giuridicamente autonome, che operano in diversi settori e/o in diversi mercati nazionali, oppure svolgono distinte fasi dello stesso processo produttivo
- le holding costituiscono uno strumento efficace per il controllo oligarchico dell'attività economica

società a responsabilità limitata (s.r.l.): società di capitali contraddistinta dalla limitazione della responsabilità dei soci (per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio), dove le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni

 il capitale minimo richiesto per la costituzione è pari a 10000 euro

ciascuna quota di partecipazione (liberamente trasferibile, salva contraria disposizione dello statuto) non può essere inferiore a un euro

almeno il 25% del capitale sottoscritto deve essere versato presso un istituto di credito al momento della costituzione della società

società a responsabilità limitata (s.r.l.)

- modello societario che permette di fruire del beneficio della responsabilità limitata ad imprese di dimensioni minori rispetto a quelle costituite sotto forma di s.p.a.
- è prevista un'ampia autonomia statutaria riguardo alle forme organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci
- a differenza delle s.p.a. le s.r.l. non possono emettere obbligazioni

società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

- società di capitali caratterizzata dalla coesistenza di due diverse categorie di soci:
 - soci accomandatari che rispondono illimitatamente e solidalmente, sia pure in via sussidiaria, di tutte le obbligazioni sociali
 - soci accomandanti che rispondono limitatamente alla sola quota conferita
- le quote di partecipazione dei soci sono costituite da azioni

le azioni degli accomandanti e quelle degli accomandatari <u>non</u> costituiscono categorie distinte di azioni

società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

- è una s.p.a. modificata nella quale il potere di gestione spetta di diritto ai soci accomandatari-amministratori
- come contropartita della loro posizione preminente, agli accomandatari spetta una responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali
- è un modello societario poco diffuso
 - viene per lo più utilizzato come holding da parte di grandi famiglie dell'imprenditoria italiana allo scopo di salvaguardare l'unità di gestione e controllo

società cooperativa

- società a capitale variabile con scopo mutualistico
 - deve costituirsi con atto pubblico
 - ha personalità giuridica
 - è caratterizzata da responsabilità limitata
- scopo mutualistico: intento di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato
- capitale variabile: il capitale sociale non è mai determinato in un ammontare prestabilito, poiché può continuamente variare (senza alcuna necessità di modificare l'atto costitutivo) a seguito della variazione del numero dei soci

società cooperativa

- la misura di partecipazione dei soci è rappresentata da quote o azioni
- in via generale, nessun socio può avere una partecipazione al capitale sociale superiore a 100.000 euro o tante azioni il cui valore nominale superi tale somma
- nelle assemblee ciascun socio ha un voto (una testa un voto), qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute

società cooperativa

- alle società cooperative vengono estese molte disposizioni previste rispettivamente per le s.p.a. (o le s.r.l. nelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro) in materia di assemblee, amministratori, sindaci, bilanci ecc.
- le cooperative operano in tutti i settori del sistema economico
 - si hanno cooperative di consumo, di produzione, di lavoro, cooperative edilizie, cooperative che operano nel campo del credito (ad es., banche popolari) e assicurativo (società di mutua assicurazione)